

Causa C-400/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

16 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Landgericht Berlin (Tribunale del Land, Germania)

Data della decisione di rinvio:

2 giugno 2022

Resistente e ricorrente in appello:

VT

UR

Ricorrente e resistente in appello:

Conny GmbH

Oggetto del procedimento principale

Tutela dei consumatori, contratto a distanza concluso con mezzi elettronici, obblighi di informazione del professionista

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE il fatto che una normativa nazionale (nel caso di specie: l'articolo 312 j, paragrafo 3, seconda frase, e paragrafo 4, del BGB nella versione applicabile dal 13 giugno 2014 al 27 maggio 2022) sia interpretata nel senso che essa trova applicazione, al pari dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della

medesima direttiva, anche nel caso in cui il consumatore non assuma un obbligo incondizionato di pagamento nei confronti del professionista al momento della conclusione del contratto con mezzi elettronici, bensì solo subordinatamente a determinate ulteriori condizioni – ad esempio, esclusivamente in caso di successivo esito positivo dell'azione giudiziaria oggetto dell'incarico oppure di successivo invio di un sollecito a terzi.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64), in particolare articolo 8, paragrafo 2, secondo comma

Disposizioni nazionali pertinenti

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articolo 312j

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente è una società a responsabilità limitata, autorizzata a fornire servizi di riscossione secondo la legge tedesca. Essa fa valere, in via di surroga, i diritti dell'inquilino di un appartamento della locatrice resistente a causa di una presunta violazione della limitazione dell'importo del canone (articolo 556d del BGB).
- 2 Dal 15 novembre 2018 esiste un rapporto di locazione tra la resistente e il suddetto inquilino avente ad oggetto un appartamento di 64,18 m² che, in base al Berliner Mietenbegrenzungsverordnung (regolamento sulla limitazione dei canoni di locazione di Berlino) del 28 aprile 2015, si trova in una zona con forte tensione sul mercato abitativo. Il canone mensile di base netto concordato contrattualmente ammonta a EUR 756,45, mentre il canone locale di riferimento a Berlino dal 15 novembre 2018 fino all'intervento della ricorrente era pari a soli EUR 375,84.
- 3 La ricorrente offre agli inquilini, tramite un sito Internet dalla stessa gestito, la possibilità di incaricarla di far valere i diritti nei confronti del locatore, cliccando su un pulsante con la dicitura «continua» oppure «chiedi la riduzione del canone» oppure «recupera il risparmio del canone calmierato», in particolare per la realizzazione dei diritti all'accesso, al rimborso del canone corrisposto in eccesso e alla dichiarazione di nullità dell'accordo concernente l'importo della locazione, ove esso sia superiore a quello consentito.

- 4 Nelle condizioni generali della resistente, alla base dell'incarico conferito da parte dell'inquilino, la clausola 2 recita, tra l'altro, come segue:

«2.1 Ci conferite l'incarico dopo aver consultato il calcolatore dei canoni di locazione sul nostro sito Internet (...)

Azionando il pulsante "conferisci un incarico in maniera vincolante", in ogni caso, al più tardi, inviando (ad es. per email o per posta ordinaria) i documenti da noi messi a disposizione (dichiarazione di cessione oppure procura), presentate una proposta vincolante volta alla conclusione di un contratto di gestione d'affari a titolo oneroso per far valere i diritti e i crediti accessori, nonché per la cessione dei diritti. L'accettazione della Vostra offerta avrà luogo tramite una dichiarazione espressa (ad esempio per email) oppure tramite l'invio di un reclamo al locatore, con il quale facciamo valere i diritti nei suoi confronti. A richiesta, firmerete separatamente un atto di cessione oppure una conferma di cessione o, rispettivamente, una procura, inviandocene l'originale. (...)».

- 5 La clausola 3 delle condizioni generali stabilisce inoltre che:

«3.1 A titolo di compenso riceveremo (i) un importo pari a un terzo (33,33%) del canone annuale risparmiato, vale a dire il risparmio conseguito in 4 mesi (in prosieguo denominato "commissione"), nonché, all'atto dell'invio del sollecito al locatore, (ii) l'importo che spetterebbe a un avvocato in base alle disposizioni della legge sull'onorario degli avvocati (...)

...

3.3 In caso di insuccesso dei nostri tentativi, la commissione non verrà applicata. (...)».

- 6 L'inquilino dell'appartamento di cui trattasi si registrava sul sito Internet gestito dalla ricorrente, mettendo la spunta a una casella come accettazione dei termini e delle condizioni generali utilizzati dalla ricorrente, cliccando infine sul «pulsante di inoltro dell'ordine» predisposto dalla ricorrente. Successivamente, in data 16 gennaio 2020, l'inquilino firmava un modulo rubricato «Conferma, conferimento di procura e cessione, approvazione» messo a disposizione dalla ricorrente, in cui è scritto, in particolare:

«Con la presente confermiamo e rinnoviamo, a titolo meramente cautelativo, la (...) cessione dei crediti (...), la richiesta di restituzione dei canoni di locazione pagati in eccesso limitatamente alle quattro mensilità di canone scadute a seguito del reclamo Con la presente approviamo retroattivamente, a titolo meramente cautelativo, tutti gli atti giuridici e le dichiarazioni effettuati a tal riguardo (...)».

- 7 Tale formulario non contiene alcun riferimento a un obbligo di pagamento dell'inquilino.
- 8 Con lettera del 21 gennaio 2020, la ricorrente contestava alla resistente, sulla base di un atto di incarico e di procura dell'inquilino, una violazione delle disposizioni sulla limitazione dell'importo del canone (articoli 556d e segg. del BGB), facendo valere diverse richieste di informazione e di rimborso.
- 9 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede di avere informazioni concernenti il canone di locazione dovuto dal precedente inquilino, gli aumenti di canone concordati con il precedente inquilino, la realizzazione dei lavori di ammodernamento prima dell'inizio della locazione, nonché la questione se la locazione pattuita con l'inquilino sia la prima locazione dopo un completo ammodernamento. Ella chiede altresì la restituzione di EUR 305,75 per il canone pagato in eccesso per il mese di aprile 2020 e il rimborso di EUR 813,39 a titolo di spese legali extragiudiziali.
- 10 Il ricorso veniva accolto dall'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale), il quale rilevava, in particolare, che il canone di locazione richiesto era superiore al canone consentito nella misura fatta valere dalla ricorrente.
- 11 Nell'appello presentato al Collegio remittente, i resistenti chiedono il rigetto in toto del ricorso. Essi sostengono, in particolare, che la ricorrente non avrebbe rispettato i requisiti dell'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB e dell'articolo 8 della direttiva 2011/83, azionando un pulsante d'inoltro dell'ordine privo di una formulazione sufficiente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 12 Ad avviso del Collegio remittente, l'accoglimento dell'appello dipende dal fatto che la gestione del pulsante di inoltro dell'ordine da parte della ricorrente violi o meno l'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB. A tal riguardo, è rilevante l'interpretazione della pertinente disposizione del diritto dell'Unione, vale a dire l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. Le censure relative ad altri aspetti della controversia sollevate dai convenuti nell'ambito della loro impugnazione non hanno alcuna possibilità di accoglimento.

Esame della controversia ai sensi del BGB

- 13 I paragrafi pertinenti dell'articolo 312j del BGB nella versione applicabile nel caso di specie recitano come segue:

«2. Per i contratti di consumo conclusi con mezzi elettronici relativi a una prestazione a titolo oneroso fornita dal professionista, quest'ultimi deve fornire al consumatore le informazioni di cui all'articolo 246a, paragrafo 1, prima frase, punti 1, 4, 5, 11 e 12 dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche

(legge introduttiva al codice civile), in modo chiaro e facilmente comprensibile, immediatamente prima che il consumatore effettui l'ordine.

3. Per i contratti di cui al paragrafo 2, il professionista deve gestire la situazione degli ordini in modo che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Quando l'inoltro dell'ordine avviene azionando un pulsante, l'obbligo del professionista di cui alla prima frase è soddisfatto unicamente se il pulsante riporta in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" oppure una formulazione corrispondente inequivocabile.

4. I contratti di cui al paragrafo 2 si perfezionano solo se il professionista soddisfa l'obbligo ad esso incombente ai sensi del paragrafo 3».

- 14 Tali disposizioni sono applicabili, in linea di principio, al modello di business della ricorrente. A tal proposito, il Collegio remittente accoglie la tesi formulata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il quale, pur avendo inizialmente ritenuto che i modelli di business «non manifestamente associati a una trappola di costi sommersi» siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 312j, paragrafi 3 e 4, del BGB, ha però immediatamente respinto di nuovo detta considerazione (sentenza del 19 gennaio 2022, numero di riferimento VIII ZR 122/21). Tale approccio è conforme alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale tutti i professionisti, e non solo gli operatori che si avvalgono delle cosiddette «trappole dell'abbonamento o dei costi sommersi», sono soggetti all'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 (v., da ultimo, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punti 20 e segg.).
- 15 Ove l'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB sia applicabile nel caso specifico di cui trattasi, risulta chiaramente che la ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti di detta disposizione. Infatti, dal fascicolo di causa si desume che l'inquilino abbia conferito un incarico alla ricorrente azionando un pulsante con la dicitura «chiedi la riduzione del canone» oppure «recupera il risparmio del canone calmierato». È pacifico che il pulsante non riportava le parole «ordine con obbligo di pagare» né una formulazione corrispondente inequivocabile. Solo in tal modo, però, la ricorrente avrebbe soddisfatto i requisiti stabiliti dall'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB e dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83, che deve essere applicato per la sua interpretazione conforme al diritto dell'Unione (v. sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punto 26).
- 16 Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), che si fonda sull'articolo 312j, paragrafo 4, del BGB, in un caso del genere, la conclusione del contratto è considerata del tutto priva di effetto. Parte della dottrina sostiene invece che detta disposizione del BGB debba essere interpretata in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, terza frase, della direttiva 2011/83, nel senso che il consumatore è semplicemente «non vincolato»

al contratto e all'ordine, per cui va presupposta la provvisoria inefficacia del contratto.

- 17 Anche se dovesse essere accolta tale ultima tesi, nella fattispecie in esame non sussisterebbe un'efficace conclusione del contratto, in quanto la ricorrente non ha mai informato l'inquilino dell'appartamento di cui trattasi degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto conformemente ai requisiti stabiliti dall'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, né l'inquilino ha mai approvato o confermato (nemmeno in maniera implicita) il contratto, in ipotesi, provvisoriamente inefficace.
- 18 Nemmeno la dichiarazione di cessione del 16 gennaio 2020 costituisce un'approvazione o una conferma di tal genere, in quanto l'inquilino ha reso detta dichiarazione esclusivamente per volere della ricorrente al fine di ottemperare al suo presunto obbligo di cooperazione, previsto dall'articolo 2.1, paragrafo 2, delle condizioni generali di contratto della ricorrente, in violazione dell'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB. Una siffatta dichiarazione di cessione, unitamente al conferimento dell'incarico, costituisce un'unica operazione. Essa è pertanto del pari priva di effetti. Non è possibile una valutazione diversa, in quanto, in caso contrario, verrebbero legittimate le cosiddette «trappole della conferma», mediante l'attribuzione ai successivi atti di esecuzione da parte del consumatore del significato di un'approvazione implicita, di una conferma o addirittura di una nuova esecuzione dell'operazione precedentemente avviata con mezzi elettronici in violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. In tal modo però l'obbligo di pagamento del consumatore non sarebbe riconoscibile da quest'ultimo, bensì deriverebbe soltanto dalle «circostanze» della conclusione del contratto (v. sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punto 30).

Dubbi con riguardo al diritto dell'Unione

- 19 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2011/83, il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Ad avviso del Collegio remittente, non è chiaro se tale disposizione trovi applicazione alla fattispecie in esame. In particolare, sorge la questione se un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici «implichi» l'«obbligo di pagare» ai sensi di detta disposizione, anche quando sia dovuto un compenso solo subordinatamente ad ulteriori condizioni – ad esempio, esclusivamente in caso di esito positivo oppure nel caso incerto di un successivo sollecito nei confronti di un terzo.
- 20 Nell'ambito della presente controversia, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) interpreta l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 – nonché l'articolo 312j, paragrafi 3 e 4, del BGB – nel senso che «in via eccezionale, lo scopo di tutela non è compromesso» e il professionista non è pertanto obbligato nei confronti del consumatore a riportare sul pulsante di inoltro

dell'ordine la dicitura «ordine con obbligo di pagare» qualora «un compenso sia dovuto solo subordinatamente a determinate condizioni, ossia esclusivamente in caso di esito positivo» (v. sentenze del 19 gennaio 2022, VIII ZR 123/21, punto 55, e del 30 marzo 2022, VIII ZR 358/20, punto 58).

- 21 Altri giudici tedeschi, al pari della dottrina giuridica, attribuiscono invece all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 una portata applicativa significativamente più estesa. A loro avviso, detta disposizione ricomprende anche le operazioni in cui il carattere oneroso deriva solo indirettamente dalla conclusione del contratto oppure è legato al verificarsi di ulteriori condizioni o al compimento di atti da parte del consumatore.
- 22 Il Collegio remittente propende per la tesi da ultimo menzionata. A suo favore depone la stessa formulazione della disposizione di cui trattasi, secondo la quale l'obbligo di azionare un pulsante sussiste se l'ordine «implica» un obbligo di pagamento a carico del consumatore. Tuttavia, la conclusione di un contratto stipulato con mezzi elettronici «implica» un obbligo di pagamento già nel momento in cui il suo sorgere non sia necessario bensì semplicemente possibile e non completamente escluso.
- 23 L'obiettivo dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83 depone del pari a favore di un'interpretazione così ampia. Infatti, alla luce dell'articolo 1 e dei considerando 4, 5 e 7, lo scopo della direttiva è quello di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori garantendo l'informazione e la certezza dei consumatori nelle transazioni con le imprese. Tale approccio è altresì in linea con la costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza del 7 aprile 2022, Fuhrmann-2, C-249/21, EU:C:2022:269, punti 21 e 30). Tuttavia, non sarebbe compatibile con la garanzia di detto elevato livello di protezione dei consumatori prevedere la possibilità, per i soli consumatori il cui susseguente obbligo di pagamento sia già certo al momento della conclusione del contratto, di beneficiare della protezione fornita dalla direttiva e, nel contempo, negarla a quei consumatori per i quali l'obbligo di pagamento non è ancora definitivo al momento della conclusione del contratto, dipendendo invece dal successivo verificarsi di ulteriori condizioni – su cui i consumatori non possono, di norma, esercitare alcuna influenza. Infatti, anche detti consumatori sono obbligati a pagare al verificarsi della condizione senza essere stati espressamente e previamente informati del loro obbligo di pagamento.
- 24 Infine, le stesse considerazioni di praticabilità non ostano ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83. Nella misura in cui il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha affermato che un'interpretazione estensiva potrebbe generare confusione nel consumatore «in contrasto con (...) la finalità della legge e della direttiva da essa trasposta (...) in quanto la prestazione (...) non sarebbe sempre a titolo oneroso, ma la dicitura sul pulsante non lo renderebbe manifesto» (v. sentenza del 19 gennaio 2022, VIII ZR 123/21, punto 55), ciò non consente di trarre una diversa conclusione. Da un lato, motivi di mera praticabilità, già in linea di principio, non sono in grado di

influenzare l'interpretazione del diritto dell'Unione in contrasto con la sua formulazione, nonché con la sua ratio. In secondo luogo, il professionista è peraltro in grado di comunicare in maniera sufficientemente chiara al consumatore, a prescindere dal pulsante, che un obbligo di pagamento non sussiste incondizionatamente, bensì nel solo caso ordinario previsto dal professionista nel suo sito online. In tal modo vengono meno tutte le ambiguità idonee a generare «confusione» nel consumatore come conseguenza di un eccesso di informazioni presenti sul pulsante. In realtà, la «confusione» potrebbe sorgere soltanto per i consumatori che, all'atto del verificarsi di una condizione, si trovino esposti a richieste di pagamento da parte di un professionista delle quali non erano a conoscenza, o quantomeno non in misura sufficiente, al momento del conferimento dell'incarico, in ragione del fatto che il pulsante di inoltro dell'ordine non recava una dicitura conforme ai requisiti dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83.